



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2045

Prot. n. 16/2024-D

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione della disciplina relativa al regime tariffario del servizio di mensa e del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero, nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per l'anno scolastico 2025/2026. Modifica della deliberazione n. 2463, del 27 dicembre 2023 (a seguito dell'aggiornamento alle modifiche di disposizione Icef approvate per la Domanda Unica).

Il giorno **13 Dicembre 2024** ad ore **08:20** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**FRANCESCA GEROSA**  
**ROBERTO FAILONI**  
**SIMONE MARCHIORI**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**MARIO TONINA**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**MATTIA GOTTARDI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**NICOLA FORADORI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## *Disciplina regime tariffario servizio mensa e di prolungamento dell'orario giornaliero*

Ai sensi dell'articolo 4, quinto comma, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (*legge provinciale sulle scuole dell'infanzia*), spetta alla Giunta provinciale determinare per il servizio di mensa dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia il concorso delle famiglie, i relativi limiti e i criteri per l'eventuale concessione gratuita o semigratuita del servizio.

Nell'articolo 5, settimo comma, in relazione all'attivazione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero è stabilito che compete alla Giunta provinciale determinare l'eventuale concorso delle famiglie per l'utilizzo del servizio medesimo, stabilendone i criteri ed i limiti.

Al comma ottavo del medesimo articolo è stabilito inoltre che l'apertura dei servizi delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate può essere estesa per il periodo massimo di un mese ulteriore rispetto al periodo di almeno 10 mesi previsto al comma quarto del medesimo articolo.

L'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento, legge finanziaria*), stabilisce che nei casi in cui le singole leggi provinciali subordinano l'effettuazione di interventi oppure commisurano le tariffe dei servizi o i concorsi degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata facendo riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio. L'articolo 6 inoltre rinvia alla Giunta provinciale l'adozione dei criteri e delle modalità per la determinazione e la valutazione del reddito e degli elementi patrimoniali. La disciplina ICEF attualmente in vigore, approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1076, di data 29 giugno 2015, è stata modificata e integrata con la deliberazione n. 1720 del 22/9/2023 (*"Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della LP 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore"*).

In un contesto di progressive modifiche e aggiornamento da apportare alla disciplina ICEF, con deliberazione della Giunta provinciale 60 del 20 gennaio 2023 sono stati assegnati gli indirizzi da seguire per l'individuazione da gennaio 2025 di parametri di calcolo dell'indicatore Icef con riferimento a macro aree di interventi agevolativi settoriali (rivolti a supportare il reddito, le famiglie con figli, l'edilizia abitativa, la disabilità).

Per l'a.s. 2025/26, in questo contesto di revisione del modello delle agevolazioni tariffarie per il settore della scuola, -fino a completamento dell'implementazione del nuovo sistema ICEF- per la disciplina relativa al regime tariffario del servizio di mensa e del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuole dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento per l'a.s. 2025/26 si prevede il calcolo automatico delle agevolazioni tariffarie tramite la Domanda Unica 2025 (da inoltrare dal 1° settembre 2024 e fino al 31/12/2025) collegata a valori di reddito e patrimonio riferiti all'anno 2023. Tale domanda consente di ottenere la tariffa agevolata mensa per i pasti consumati dai bambini nel periodo compreso da settembre 2025 a dicembre 2025 e la tariffa agevolata valida per l'iscrizione annuale a.s. 2025/26 al servizio di orario prolungato della scuola dell'infanzia; il calcolo tariffario è reso disponibile automaticamente tramite il sistema informativo della scuola.

A decorrere da gennaio 2026 (fino ad agosto 2026) le agevolazioni tariffarie sono calcolate in automatico dal sistema della scuola nel seguente modo:

- per beneficiare di agevolazione tariffaria mensa tutte le famiglie sono tenute a presentare al Caf la domanda di agevolazione contestualmente alla campagna di rinnovo delle dichiarazioni ICEF collegata a redditi 2024
- per le nuove iscrizioni al servizio di orario prolungato le famiglie sono tenute a inoltrare domanda di agevolazione tariffaria (collegata a redditi 2024) recandosi al Caf . La domanda per l'ottenimento di beneficio tariffario si trasmette contestualmente alla campagna di rinnovo delle dichiarazioni ICEF.

Nel caso di integrazioni orarie del servizio di prolungamento il costo orario è quello individuato dalla famiglia in fase di prima iscrizione (tariffa intera o agevolata su base ICEF)

Per la tariffa del servizio mensa nelle scuole dell'infanzia, per l'anno scolastico 2025/2026 si ritiene pertanto di approvare la disciplina di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, confermando le tariffe adottate per l'a.s. 2024/25 .

Per la tariffa del prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026 si ritiene pertanto di approvare, quale parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, la disciplina di cui all'Allegato 2, confermando le tariffe previste per l'anno scolastico 2024/2025.

*Modifica tecnica della deliberazione n. 2463, del 27 dicembre 2023 a seguito dell'aggiornamento alle modifiche di disposizione ICEF approvate per la Domanda Unica*

Tenuto conto che per il settore della scuola la Giunta provinciale con deliberazione n. 1245, di data 12 agosto 2024, dispone il rinvio dell'introduzione, inizialmente prevista da gennaio 2025, del modello ICEF per le famiglie con figli, si rende necessario riordinare con il presente provvedimento le scadenze connesse al conseguimento dell'agevolazione tariffaria relativa al servizio di mensa e al servizio di prolungamento dell'orario giornaliero, delle scuole dell'infanzia per l'anno scolastico 2024/2025, adottate con provvedimento giuntale n. 2463, del 27 dicembre 2023. Le scadenze per l'a.s. 2024/25 sono rideterminate nel modo indicato all'Allegato 3 (Aggiornamento alle modifiche di disposizione Icef approvate per la Domanda Unica), parte integrante e sostanziale di questo provvedimento.

\*\*\*\*

Visto il parere dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, prot. n. 901270, di data 2 dicembre 2024, nel quale viene espresso la conformità delle decisioni prese con il presente provvedimento con le disposizioni previste nella deliberazione n. 1720 del 22 settembre 2023 ("*Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della LP 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e*

per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore"), coerentemente con le disposizioni adottate dalle politiche di settore per analoghe finalità.

Sentito in merito il Tavolo Tariffe.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 53 del D. Lgs. 118/11 e il punto 3 dell'allegato 4/2;
- vista la legge provinciale n. 13 del 1977;
- vista la legge provinciale n. 5 del 2006;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

## DELIBERA

1. di approvare per l'anno scolastico 2025/2026 la "*Disciplina relativa al regime tariffario per la fruizione del servizio di mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2025/2026*", contenuta nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare per l'anno scolastico 2025/2026, la "*Disciplina relativa al regime tariffario per la fruizione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2025/2026*", contenuta nell'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare le modifiche tecniche ai termini di presentazione delle scadenze degli adempimenti per l'accesso al servizio di mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia e del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per l'a.s. 2024/2025 disciplinate con deliberazione giuntale n. 2463, di data 27 dicembre 2023, secondo quanto disposto nell'Allegato 3) *Aggiornamento alle disposizioni ICEF approvate per la Domanda Unica*, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione. Restano ferme le altre disposizioni contenute nella deliberazione giuntale n. 2463, di data 27 dicembre 2023, non modificate con quanto disciplinato nell'Allegato 3);
4. di dare atto che le entrate derivanti da questa deliberazione, sono accertate ed imputate sul capitolo 131520 dell'esercizio finanziario 2025 e dell'esercizio finanziario 2026 contestualmente al loro versamento.

Adunanza chiusa ad ore 09:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato 1)

002 Allegato 2)

003 Allegato 3)

**IL PRESIDENTE**

**Maurizio Fugatti**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

**IL DIRIGENTE**

**Nicola Foradori**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

*Disciplina relativa al regime tariffario per la fruizione del servizio di mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2025/2026*

## 1. CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

1.1 I bambini frequentanti le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate sono ammessi al servizio di mensa scolastica in applicazione del regime di agevolazione tariffaria ICEF stabilito con la presente deliberazione.

1.2 I bambini frequentanti le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate sono ammessi al servizio di mensa scolastica ad una tariffa fissa pari ad euro 2,00 (corrispondente alla tariffa minima di cui al paragrafo 2.5), quindi senza la necessità di presentare la dichiarazione ICEF, nei seguenti casi:

- bambini che si trovano in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali;
- bambini richiedenti/titolari di protezione internazionale, ivi compresi quelli nelle more della presentazione della domanda di protezione presso le autorità statali.

La Provincia Autonoma di Trento, attraverso il Dipartimento salute e politiche sociali (Ufficio di supporto dipartimentale e immigrazione), certifica lo stato di inserimento dei bambini nel progetto di accoglienza provinciale inviando apposito nota alla struttura provinciale competente in materia di scuole dell'infanzia.

1.3 I bambini frequentanti il centro servizi per l'infanzia della Provincia sono ammessi alla mensa scolastica in regime di gratuità.

## 2. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI MENSA DA PARTE DEI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA.

Questa disciplina individua gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio di mensa da parte dei bambini delle scuole dell'infanzia. Per quanto non indicato, si applicano le disposizioni generali ICEF per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi, prevista dall'articolo 6 della L.P. n. 3/1993.

### *2.1 Individuazione del nucleo familiare*

Il nucleo familiare da valutare è quello individuato dalle disposizioni generali ICEF vigenti al momento della presentazione della richiesta di agevolazione tariffaria.

### *2.2 Definizione di chi può essere il beneficiario, il richiedente e il soggetto di riferimento*

Il beneficiario dell'agevolazione tariffaria e il richiedente l'agevolazione stessa è il genitore, anche adottivo o affidatario, o il soggetto esercente la responsabilità genitoriale, che convive anagraficamente con il minore. Il soggetto in riferimento al quale sono determinate le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare, è il beneficiario stesso.

### *2.3 Parametri ICEF*

Per quanto riguarda il peso dei componenti il nucleo familiare da valutare e del rispettivo reddito e patrimonio, le franchigie sul patrimonio immobiliare e finanziario, le aliquote di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente e il reddito di riferimento, sono applicate le disposizioni provinciali in materia di "Domanda Unica", fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 2.4.

### *2.4 Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento*

In vista della implementazione del nuovo sistema di calcolo dell'indicatore famiglia, per l'anno scolastico 2025/2026 per la determinazione delle tariffe mensa (da settembre a dicembre 2025), sono considerati redditi/patrimonio relativi all'anno 2023 risultanti dall'Indicatore della condizione economica familiare ICEF collegato alla Domanda Unica 2025.

Per tutti gli iscritti, per i pasti consumati a partire dal mese di gennaio 2026 e fino ad agosto 2026, il beneficio tariffario, calcolato in automatico dal sistema della scuola, è collegata alla domanda di agevolazione che le famiglie sono tenute a presentare al Caf contestualmente alla campagna di rinnovo delle dichiarazioni Icef redditi/patrimonio 2024 (di norma dal 1° settembre di ogni anno e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, come previsto a seguito del riordino della "Disciplina Icef" definito con deliberazione giunta n. 60 del 20.1.2023).

### *2.5 Limiti ICEF per l'accesso alle agevolazioni tariffarie e per il calcolo del beneficio*

- Ai fini della determinazione delle agevolazioni tariffarie è stabilita una base di calcolo compresa tra euro 2,00 ed euro 4,00.
- La tariffa minima (euro 2,00) è applicata per i nuclei familiari con un indicatore della condizione economica ICEF compreso tra 0,00 e 0,2255 (ICEF inf).
- La tariffa intera (euro 4,00) è applicata per i nuclei con un indicatore della condizione economica ICEF superiore a 0,3848 (ICEF sup).
- Per valori ICEF tra 0,2255 e 0,3848 la tariffa è compresa tra la tariffa minima e la tariffa intera, in modo proporzionale all'indicatore ICEF risultante, con scaglioni di 10 centesimi.

## **3. RIDUZIONI DELLA TARIFFA DETERMINATA SU BASE ICEF RELATIVE AL NUMERO DI FIGLI PRESENTI NEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO**

La tariffa determinata su base ICEF secondo i criteri indicati nel paragrafo 2.5, è ridotta in relazione al numero di figli appartenenti al nucleo familiare da valutare in età prescolare e in età scolare, iscritti presso le scuole dell'infanzia e presso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo

di istruzione e formazione, aventi, quale ulteriore requisito, un'età non superiore ai venti anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo cui la domanda di agevolazione si riferisce, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico stabilita con la delibera della Giunta provinciale di approvazione del calendario per l'anno scolastico di riferimento.

#### 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICEF

La dichiarazione ICEF per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia, con valutazione della condizione economica e familiare, deve essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale accreditati dalla Provincia per l'attività di raccolta, controllo e trasmissione dei dati ICEF per gli interventi agevolativi oppure presso gli Sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia.

Qualora non sia presentata la dichiarazione ICEF per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia, con valutazione della condizione economica e familiare, è applicata, ai fini della fruizione del servizio di mensa scolastica, la tariffa massima di euro 4,00, fatto salvo quanto indicato al paragrafo 1.

#### 5. DISPOSIZIONI COMUNI INERENTI L'UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE ICEF

##### *5.1 Rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione ICEF*

Il calcolo della tariffa è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella Dichiarazione ICEF, non sono effettuati rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata; è invece richiesto il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata.

Con riferimento alle agevolazioni tariffarie per la mensa della scuola dell'infanzia è previsto il pagamento a conguaglio solo qualora l'importo complessivo dovuto sia superiore ad euro 5,00.

##### *5.2 Variazioni del nucleo familiare in corso d'anno*

Fatta salva la possibilità di ravvedimento e pertanto di rettifica di dati errati già inseriti nel sistema, nei casi di ricongiungimento familiare è prevista la possibilità di modificare la dichiarazione ICEF inserendo i componenti subentrati nel nucleo che necessitano del servizio di mensa.

*Disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2025/2026*

1. CRITERI GENERALI DI FRUIZIONE DEL SERVIZIO

1.1 Il servizio è erogato sulla base del regime tariffario illustrato nel paragrafo 2.

1.2 Il servizio è gratuito per i bambini ospitati presso il Centro Servizi per l'Infanzia della Provincia autonoma di Trento.

1.3 E' prevista la tariffa minima di cui al paragrafo 2.6 per i bambini che si trovano in affidamento temporaneo presso strutture di accoglienza per effetto di disposizioni dell'autorità giudiziaria e su istruttoria tecnica condotta dai servizi sociali;

1.4 Qualora la fruizione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero dipenda unicamente dall'organizzazione del servizio di trasporto, la frequenza di un'ora di prolungamento d'orario è gratuita. In tal caso l'attivazione di un'ora di prolungamento dovuta a esigenze di trasporto è possibile solo in presenza di un tempo di permanenza nella scuola in attesa del trasporto non inferiore a mezz'ora.

1.5 La necessità di utilizzo di un'ora diversa da quella richiesta dalla famiglia nella domanda di prolungamento già presentata alla scuola, indipendentemente dalla frequenza, non comporta rimborsi e comporta la presentazione di una nuova richiesta con il pagamento della relativa quota.

1.6 L'eventuale trasferimento del bambino in una nuova scuola non comporta il rinnovo del pagamento per usufruire del servizio di prolungamento d'orario nella misura già concessa; peraltro, se nella nuova scuola non c'è disponibilità di posti o non è stato attivato il prolungamento d'orario, la quota già versata non potrà essere restituita.

1.7 Qualora la famiglia non intenda avvalersi di agevolazione tariffaria tramite la presentazione della dichiarazione ICEF, la stessa è tenuta al pagamento della tariffa intera in relazione al numero di ore giornaliere richieste e al numero di mesi di fruizione del servizio. La tariffa individuata in prima iscrizione al servizio di prolungamento d'orario per l'a.s. 2025/2026 (tariffa intera o minima) è la tariffa cui fare riferimento per ulteriori eventuali richieste presentate nel corso dell'anno scolastico (integrazioni orarie o nuove iscrizioni riferite all'ingresso a scuola di fratelli/sorelle nel corso dell'a.s.).

## 2. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

La presente disciplina individua gli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economica familiare, ai fini dell'accesso alle agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2024/2025.

### 2.1. Individuazione del nucleo familiare

Ai fini dell'individuazione del nucleo familiare da valutare, sono applicate le disposizioni previste nella dichiarazione ICEF per la valutazione della condizione economica di coloro che richiedono interventi agevolativi.

### 2.2 Individuazione del beneficiario, del richiedente e del soggetto di riferimento

Il beneficiario dell'agevolazione tariffaria per il servizio di prolungamento dell'orario giornaliero e il richiedente l'agevolazione stessa è il genitore, anche adottivo o affidatario, del soggetto iscritto al servizio o la persona che esercita la potestà dei genitori. Il soggetto in riferimento al quale sono determinate le relazioni di parentela nella composizione del nucleo familiare da valutare, è il beneficiario stesso.

### 2.3 Peso del reddito e del patrimonio in relazione al grado di parentela:

- al 100% il reddito/patrimonio del richiedente, del coniuge o convivente "more uxorio" del richiedente e dell'altro genitore del figlio più giovane del richiedente;
- al 50% il reddito/patrimonio degli altri soggetti indicati nel nucleo familiare da valutare.

### 2.4. Parametri ICEF

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza, se di lusso (solo per le categorie catastali A1, A8 e A9) <b>FAR</b>	150.000,00
Franchigia sul Patrimonio Immobiliare familiare <b>FPI</b>	20.000,00
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare <b>FPM</b>	20.000,00
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio netto da valutare <b>LS1</b>	30.000,00
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio da valutare <b>LS2</b>	60.000,00
Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL1</b>	5%
Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL2</b>	20%
Terza ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL3</b>	60%
Reddito di riferimento <b>RIF</b>	50.500,00

Percentuale di ponderazione del reddito/patrimonio dei componenti il nucleo familiare	100%
---	------

### 2.5 Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento

In vista della implementazione del nuovo sistema di calcolo dell'indicatore famiglia, per l'a.s. 2025/26 per le richieste annuali di prolungamento d'orario, ai fini della valutazione della condizione economica familiare ICEF sono considerati reddito/patrimonio relativi all'anno 2023 risultanti dall'Indicatore della condizione economica familiare ICEF collegato alla Domanda Unica 2025.

Per le nuove richieste di servizio di prolungamento dell'orario, a decorrere da gennaio 2026 e fino ad agosto 2026 il beneficio tariffario, calcolato in automatico dal sistema della scuola, è collegato alla domanda di agevolazione che le famiglie sono tenute a presentare al Caf contestualmente alla campagna di rinnovo delle dichiarazioni Icef redditi patrimonio 2024 (di norma dal 1° settembre di ogni anno e fino al 31 dicembre dell'anno successivo, come previsto a seguito del riordino della "Disciplina Icef" definito con deliberazione giunta n. 60 del 20.1.2023).

Nel caso di integrazioni orarie del servizio di prolungamento il costo orario è quello individuato dalla famiglia in fase di prima iscrizione (tariffa intera o agevolata determinata su base Icef).

### 2.6. Limiti ICEF per l'accesso alle agevolazioni tariffarie e per il calcolo della tariffa.

Le agevolazioni tariffarie per la fruizione del servizio di prolungamento d'orario sono determinate sulla base delle tariffe minime e massime annuali di seguito indicate:

<b>TARIFFA ANNUALE</b>
------------------------

1 ora giornaliera		2 ore giornaliera		3 ore giornaliera	
Tariffa minima	Tariffa intera	Tariffa minima	Tariffa intera	Tariffa minima	Tariffa intera
82,50	220,00	165,00	440,00	275,00	726,00

Le tariffe vanno corrisposte per l'intera annualità del servizio scolastico, pertanto non è possibile chiedere il servizio per valori inferiori all'ora e all'anno scolastico. Non sono previsti rimborsi per utilizzi parziali del servizio richiesto.

Per le eventuali richieste di prolungamento dell'orario giornaliero presentate nel corso dell'anno scolastico la tariffa annuale a carico delle famiglie è corrisposta, in regime agevolato o intero, in relazione al numero di ore richieste (da n. 1 ora e fino a n. 3 ore massimo di prolungamento) e per i mesi di attività della scuola (in base al calendario scolastico), a partire dal mese di presentazione della domanda e fino alla conclusione dell'anno scolastico.

Le tariffe minime sono applicate per le famiglie con un valore ICEF risultante pari o inferiore a 0,2256.

Le tariffe intere sono applicate per le famiglie con un valore ICEF superiore a 0,3530.

Per valori ICEF tra 0,2256 e 0,3530 le tariffe sono comprese tra la tariffa minima e la tariffa intera in modo proporzionale all'ICEF risultante, con scaglioni di 10 centesimi.

Qualora la famiglia non si avvalga del regime tariffario agevolato, la stessa è tenuta al pagamento della tariffa intera annua in relazione al numero di ore giornaliere richieste.

*Di seguito un esempio di compartecipazione al servizio in caso di applicazione della tariffa minima e intera su base ICEF:*

<i>Iscrizione al servizio di prolungamento orario</i>	<b>1 ora</b>		<b>2 ore</b>		<b>3 ore</b>	
	<i>(quota annuale) iscrizione</i>		<i>(quota annuale) iscrizione</i>		<i>(quota iscrizione annuale)</i>	
	<i>Tariffa min.</i>	<i>Tariffa intera</i>	<i>Tariffa min.</i>	<i>Tariffa intera</i>	<i>Tariffa min.</i>	<i>Tariffa intera</i>
<i>Quota annuale</i>	82,50	220,00	165,00	440,00	275,00	726,00

<i>Quota iscrizione per domanda inoltrata -in scuole a calendario ordinario- nel mese di:</i>	<b>1 ora</b>		<b>2 ore</b>		<b>3 ore</b>	
	<i>Tariffa min.</i>	<i>Tariffa intera</i>	<i>Tariffa min.</i>	<i>Tariffa intera</i>	<i>Tariffa min.</i>	<i>Tariffa intera</i>
<i>Settembre</i>	82,50	220,00	165,00	440,00	275,00	726,00
<i>Ottobre</i>	75,00	200,00	150,00	400,00	250,00	660,00
<i>Novembre</i>	67,50	180,00	135,00	360,00	225,00	594,00
<i>Dicembre</i>	60,00	160,00	120,00	320,00	200,00	528,00
<i>Gennaio</i>	52,50	140,00	105,00	280,00	175,00	462,00
<i>Febbraio</i>	45,00	120,00	90,00	240,00	150,00	396,00
<i>Marzo</i>	37,50	100,00	75,00	200,00	125,00	330,00
<i>Aprile</i>	30,00	80,00	60,00	160,00	100,00	264,00
<i>Maggio</i>	22,50	60,00	45,00	120,00	75,00	198,00
<i>Giugno</i>	15,00	40,00	30,00	80,00	50,00	132,00
<i>Luglio</i>	7,50	20,00	15,00	40,00	25,00	66,00

### 3. RIDUZIONI DELLA TARIFFA DETERMINATA SU BASE ICEF, RELATIVA AL NUMERO DI FIGLI APPARTENENTI AL NUCLEO FAMILIARE

La tariffa determinata su base ICEF secondo i criteri indicati nel paragrafo 2.6, è ridotta in relazione al numero di figli appartenenti al nucleo familiare di riferimento frequentanti il servizio di prolungamento dell'orario.

A tal fine sono previste le seguenti percentuali di abbattimento della tariffa:

- per il primo figlio: nessun abbattimento;
- per il secondo figlio: 50%;
- a partire dal terzo figlio: 100% (gratuità del servizio).

Il regime di abbattimento tariffario si applica solo nel caso di nuclei familiari con reddito ICEF inferiore al valore di una volta e mezza quello corrispondente alla soglia ICEF superiore definita nel modello esperto applicato.

### 4. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA RETTIFICA DI DICHIARAZIONI ICEF INERENTI ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA.

Il calcolo della tariffa è soggetto a variazioni in caso di rettifica di dati già inseriti nel sistema, effettuata a seguito di controllo o di ravvedimento operoso. Per quanto riguarda la rettifica di dati contenuti nella dichiarazione ICEF collegata ad una domanda di agevolazione tariffaria o contenuti nella domanda medesima, non sono effettuati rimborsi per variazioni in diminuzione della tariffa già applicata; sarà invece richiesto il pagamento di una somma a conguaglio per variazioni in aumento della tariffa già applicata.

Fatta salva la rettifica di dati errati già inseriti nel sistema, non saranno operate rideterminazioni delle tariffe del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per eventuali variazioni del nucleo familiare dichiarato alla data di presentazioni della domanda di agevolazione, intervenute nel corso dell'anno scolastico di riferimento. Nei casi di ricongiungimento familiare è prevista la possibilità di modificare la domanda inserendo i bambini subentranti che necessitano del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero senza che tale variazione comporti, per l'anno scolastico di riferimento, la rideterminazione della tariffa determinata sulla base della situazione economica e familiare esistente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

*Aggiornamento alle disposizioni ICEF approvate per la Domanda Unica*

Le scadenze degli adempimenti per l'accesso al servizio di mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia e del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero per l'a.s. 2024/2025 disciplinate con provvedimento giuntale n. 2463, di data 27 dicembre 2023, sono riordinate nel seguente modo:

- *Disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di mensa scolastica nelle scuole dell'infanzia per l'a.s. 2024/2025"* contenuta all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della deliberazione 2463/2023, si sostituisce il punto 2.4 con la seguente modifica:

*- 2.4 Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento*

Per le richieste annuali di prolungamento d'orario a.s. 2024/2025, ai fini della valutazione della condizione economica familiare ICEF sono considerati redditi e patrimoni relativi all'anno 2022 risultanti dall'Indicatore della condizione economica familiare ICEF collegato alla Domanda Unica 2024. Per l'individuazione della tariffa agevolata a.s. 2024/25 non devono recarsi al Caf coloro che hanno presentato Domanda Unica 2024 entro il 31 dicembre 2024.

Per le nuove richieste di agevolazione tariffaria dal 1° gennaio 2025 al 31 agosto 2025, le famiglie che non hanno presentato la Domanda Unica 2024, devono recarsi al Caf per verificare il beneficio tariffario inoltrando la Domanda Unica 2025 (collegata a redditi 2023).

- *Disciplina relativa al regime tariffario di fruizione del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero nelle scuola dell'infanzia per l'anno scolastico 2024/2025"*, contenuta all'Allegato 2), parte integrante e sostanziale della citata deliberazione 2463/2023, si sostituisce il punto 2.5 con la seguente modifica:

*- 2.5 Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento:* per l'iscrizione al servizio di prolungamento orario a.s. 2024/2025, indipendentemente dal momento di presentazione della richiesta del servizio di prolungamento dell'orario giornaliero, ai fini della valutazione della condizione economica familiare ICEF sono considerati i redditi relativi all'anno 2022 e i patrimoni alla data del 31 dicembre 2022 risultanti dall'Indicatore della condizione economica familiare ICEF collegato alla Domanda Unica 2024.

Per le nuove richieste di agevolazione tariffaria dal 1° gennaio 2025 al 31 agosto 2025, se la famiglia non ha mai presentato Domanda Unica 2024, il beneficio tariffario è calcolato utilizzando il modello della Domanda Unica 2025 collegata a redditi 2023.